**CONTRATTO ATTUATIVO NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE PER SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA**

**CERTIFICATA (PEC) – ID 2203**

**NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

**Tra**

**NOTA BENE: SI PREGA DI COMPILARE SOLO LE PARTI IN GIALLO E CANCELLARE LA PRESENTE NOTA**

Denominazione Ente ……………………………………

Indirizzo…………………………………………….

Città ………………………………………

Legale Rappresentante ………………………………………….

Telefono…………………………………..……………………… Email……………………..……………………………………………..

che interviene in qualità di **Titolare del Trattamento (da ora in poi, “il Titolare”)**

**Responsabile della Protezione dei dati (DPO) dell’Ente**

**Nome…………………………………………………………….Cognome………………………………………………………………**

**Email…………………………………………………..**

**e**

**InfoCert S.p.A.**, con sede legale in Piazza Sallustio 9, 00187 – Roma (Italia), C.F. e P.IVA 07945211006

Il DPO è contattabile via PEC all’indirizzo [dpo\_tinexta@legalmail.it](mailto:dpo_tinexta@legalmail.it) , ovvero scrivendo a:

Responsabile della Protezione dei Dati

Tinexta S.p.A.

Piazza Sallustio n. 9

00187 - Roma (RM)

che interviene in qualità di **Responsabile del Trattamento (da ora in poi, “InfoCert” o “Responsabile”)**

**PREMESSO CHE**

* con D.G.R. n. 842/2018 la Regione Puglia ha aderito all'Accordo di collaborazione con AgID e con l'Agenzia per la Coesione Territoriale per la crescita e la cittadinanza digitale nella Regione Puglia, finalizzato a perseguire i seguenti obiettivi prioritari:

a) accompagnare le P.A. del proprio territorio nella trasformazione digitale, in attuazione del Piano triennale nazionale, curando gli aspetti di interoperabilità organizzativa, semantica ed informatica in una governance dell'architettura regionale ICT conforme con il Framework nazionale e con il quadro delle convenzioni in essere per lo sviluppo e la gestione integrata dei servizi digitali;

b) predisporre infrastrutture integrate e interoperabili rispetto alle infrastrutture immateriali nazionali (SPID, PagoPA, FatturaPA/eprocurement, DAF&open data, PEC, ecc), in qualità di facilitatore tecnico;

c) in qualità di comunità digitale regionale, diffondere la cultura digitale per l'emersione delle community dell'innovazione, anche attraverso il supporto allo sviluppo territoriale operato dalle realtà ICT in house;

d) in qualità di soggetto aggregatore/centrale di committenza, provvedere agli acquisti inerenti le forniture di beni e servizi ICT.

* Con successiva D.G.R. 1871 del 14.10.2019 la Regione Puglia ha, inoltre, deliberato di approvare ''*Puglia Digitale*'', il programma triennale degli interventi finalizzati all'attuazione dell'Agenda Digitale pugliese e della strategia per la Crescita Digitale, in attuazione del Piano Triennale nazionale ICT 2019-2021. In virtù di tale atto la Regione Puglia ha definitivamente deliberato di assumere il ruolo di Soggetto Aggregatore Territoriale per il Digitale (SATD).
* In attuazione del Programma “*Puglia Digitale*”, Regione Puglia attraverso la società in house InnovaPuglia S.p.A., eroga servizi di Posta Elettronica Certificata a circa 200 Enti nel territorio regionale, fra cui anche il **Titolare**;
* In data 28.12.2021 Regione Puglia ha aderito alla Convenzione Consip “*per l’affidamento dei Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1*” il cui fornitore è InfoCert S.p.A.;
* Attraverso l’ODA n. 6569186 emesso nell’ambito della richiamata Convenzione, Regione Puglia ha richiesto ad InfoCert il servizio di migrazione/attivazione e gestione del servizio PEC prendendo in carico, altresì, le caselle PEC attualmente in gestione ad InnovaPuglia;
* InfoCert S.p.A., pertanto, fornirà alle Amministrazioni territoriali della Regione Puglia caselle di Posta Elettronica Certificata e servizi di supporto operativo;
* Il **Titolare** intende aderire al servizio PEC erogato da InfoCert, fermo restando che Innova Puglia, nella sua qualità di società inhouse della Regione Puglia è già stata nominata dal Titolare quale Responsabile del Trattamento;
* In ragione di quanto sopra, al fine di provvedere alla migrazione/attivazione e gestione delle caselle PEC del **Titolare**, e fermo restando il ruolo di Responsabile del trattamento già conferito ad innova Puglia, InfoCert sarà tenuta a svolgere attività di trattamento di dati personali per conto del Titolare, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n.2 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016/UE (di seguito, “**Regolamento**” o “**GDPR**”);
* Alla luce di tutto quanto premesso, pertanto, Il **Titolare** ha necessità di nominare InfoCert S.p.A. **Responsabile** del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento;

**Per tutto quanto su riportato,**

* con il presente accordo, il **Titolare**, aderendo al servizio di migrazione/attivazione e gestione del servizio PEC messo a disposizione della Regione Puglia attraverso la Convenzione Consip, nomina InfoCert S.p.A. quale **Responsabile del trattamento dati** ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento;
* il presente Accordo stabilisce diritti e obblighi del **Titolare** e del **Responsabile** del trattamento con riguardo al trattamento di dati personali effettuati per conto di un **Titolare** del trattamento ai sensi del Regolamento e ss.mm.ii.;
* il presente Accordo prevale su disposizioni simili contenute in altri accordi tra le parti;

Con il presente Accordo, pertanto, il**Titolare** dei dati cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, in persona del suo legale rappresentante, designa ed istruisce Infocert S.p.A. quale **Responsabile** dei trattamenti dei dati personali effettuati in relazione al Servizio di migrazione/attivazione e gestione PEC.

1. Con la sottoscrizione della presente il Fornitore InfoCert S.p.A. è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto attuativo (nel seguito anche “contratto”) relativo alla Convenzione per i Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC). A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto dell’Amministrazione (Titolare del Trattamento), le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto attuativo e della Convenzione, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del D. Lgs. n. 101/2018 (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”), e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare su richiesta dell’Amministrazione garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee l’Amministrazione potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed in caso di mancato riscontro risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.
3. Le finalità del trattamento sono:
   1. erogazione servizi PEC secondo la normativa vigente;
   2. servizi di configurazione dei servizi di posta,
   3. servizio di aggiornamento dei certificati e delle patch.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono:
   1. dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.);
   2. dati sensibili eventualmente contenuti nel testo dei messaggii o nei loro metadata;
   3. dati giudiziari eventualmente contenuti nel testo dei messaggii o nei loro metadata.
5. Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori delle pubbliche amministrazioni locali ed enti .
6. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
   1. rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
   2. trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
   3. trattare i dati personali conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
   4. garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
      * si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
      * ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
      * trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile;
   5. adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
   6. adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
   7. su eventuale richiesta dell’Amministrazione, assistere quest’ultima nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
   8. ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con l’Amministrazione e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta;
   9. adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017
7. Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Fornitore si impegna a fornire all’Amministrazione un piano di misure di sicurezza rimesse all’approvazione della stessa, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
   1. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
   2. la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
   3. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
   4. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

La valutazione circa l’adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

1. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi,; nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall’Amministrazione, quest’ultima applicherà le penali previste nella Convenzione e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzione entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione, in ragione della gravità dell’inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

1. Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.
2. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee l’Amministrazione potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed in caso di mancato riscontro risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

Nel caso in cui all’esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento o risulti che il sub responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall’Amministrazione, quest’ultima applicherà al Fornitore/Responsabile Inziale del trattamento le penali previste nella Convenzione e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzione entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione potrà, in ragione della gravità dell’inadempimento, risolvere il contratto attuativo con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

1. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati. Qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
2. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell’ambito di tale attività.
3. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
4. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
5. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
6. Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione dell’Amministrazione l’elenco aggiornato delle nomine.
7. Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali, trattati in esecuzione del contratto attuativo, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
8. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.
9. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
10. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
11. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nella Convezione (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contraenti e/o sub-fornitori.

Le comunicazioni tra le parti, ai fini del presente incarico, dovranno essere indirizzate:

* per il Responsabile del trattamento (InfoCert S.p.A., Piazza Sallustio 9, 00187 – Roma, PEC infocert@legalmail.it).
* per il Titolare del trattamento (*Ente, Indirizzo, PEC).*

|  |  |
| --- | --- |
| Legale Rappresentante del Titolare  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (firma digitale) | Per conto del Responsabile  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (firma digitale) |